

CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.r.l.

Altri contenuti – Accesso civico

Il diritto di **accesso civico** è costituito dal diritto di ogni cittadino, attribuito dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria.

Il diritto di **accesso generalizzato** è invece attribuito dal comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013, per l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l'esercizio di questa facoltà, come per l'accesso "civico", può essere esercitata da chiunque. Restano esclusi da tale accesso "generalizzato" i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato sono stabilite dalla legge per "denotazione", mediante indicazione dei casi e limiti all'esercizio del diritto. In tale situazione, la disposizione sull'accesso generalizzato è suscettibile di interpretazione estensiva, come peraltro indicato nelle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.